

Civile Ord. Sez. 1 Num. 10973 Anno 2026
Presidente: TERRUSI FRANCESCO
Relatore: FAROLFI ALESSANDRO
Data pubblicazione: 24/04/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3394/2022 R.G. proposto da:

ARMANDO, rappresentato e difeso dall'avvocato S

-ricorrente-

contro

FALLIMENTO CONSORZIO ETRURIA s.c.a.r.l. in liquidazione, in persona del
Curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato

-controricorrente-

avverso il decreto del Tribunale di Firenze n. 1264/2021 depositato il
22/12/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2026 dal
Consigliere Alessandro Farolfi.

FATTI DI CAUSA

1. Il sig. Armando [REDACTED] ha richiesto l'ammissione allo stato passivo del Fallimento Consorzio Etruria s.c.r.l. in liquidazione per la somma di 53.104,45 euro, in prededuzione, oltre interessi ex d.lgs. n. 231/2002, a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi in due giudizi di carattere penale che lo avevano visto imputato, ma tale richiesta è stata respinta dal G.D. del Trib. Di Firenze, in quanto l'istante era risultato coinvolto nelle indagini nella qualità di ex legale rappresentante della società cooperativa fallita e non quale mero dipendente di essa.
2. Il Tribunale di Firenze, con il decreto dep. il 22/12/2021 ha respinto l'opposizione proposta dal creditore, confermando l'esclusione del ricorrente dallo stato passivo della procedura.
3. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il creditore, sulla scorta di due motivi di doglianza.
4. La curatela del FALLIMENTO CONSORZIO ETRURIA si è costituita con controricorso.
5. Nelle more del giudizio si è costituito un nuovo difensore per il ricorrente, mentre la Procura generale, in persona del Sostituto P.G. dott. G. Nardecchia ha concluso per il rigetto del ricorso.
6. Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto si articola su due motivi di impugnazione, così riassunti dallo stesso ricorrente:
 - I) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112 e 115 c.p.c., agli artt. 95 e 96 l.fall., all'articolo 12 delle preleggi, all'art. 111 Cost.,

nonché all'art. 19 CCNL – Difetto di istruttoria – Carenza assoluta di motivazione.

II) violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1720 e 2393 c.c. agli artt. 95 e 96 l.fall., all'articolo 12 delle preleggi, all'art. 111 Cost., nonché all'art. 19 CCNL – Difetto di istruttoria – Carenza assoluta di motivazione.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Nella parte in cui rileva un contegno di non contestazione della curatela rispetto alla propria qualità di dirigente/dipendente della società fallita, la doglianza non si confronta con la ratio effettiva della decisione, la quale – proprio a fronte dell'eccezione avanzata dalla curatela circa la mancata produzione del contratto di lavoro – ha motivatamente escluso l'applicabilità in favore del ricorrente dell'art. 19 CCNL invocato (dal quale lo stesso pretenderebbe di ottenere il rimborso delle spese sostenute in giudizi penali che lo hanno coinvolto). E' evidente che l'eccezione proposta dal fallimento esclude che si possa parlare di non contestazione circa la qualità soggettiva di dirigente/dipendente del creditore istante nei confronti della società medio tempore fallita, in quanto tale eccezione comporta – sul piano logico-giuridico – una piena contestazione dei presupposti invocati dal ricorrente per fondare il proprio preteso credito restitutorio.

Tale conclusione non muta nella parte in cui il motivo, in modo assertivo, pretenderebbe comunque un nuovo accertamento dei fatti o una diversa valutazione delle prove, non potendo la denuncia condotta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. essere surrettiziamente impiegata per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

Tale conclusione discende da una condivisibile ed assolutamente costante giurisprudenza per la quale "deve ritenersi inammissibile il

motivo di impugnazione con cui la parte ricorrente sostenga un'alternativa ricostruzione della vicenda fattuale, pur ove risultino allegati al ricorso gli atti processuali sui quali fonda la propria diversa interpretazione, essendo precluso nel giudizio di legittimità un vaglio che riporti a un nuovo apprezzamento del complesso istruttorio nel suo insieme" (Sez. 2, ord. n. 10927 del 23/04/2024; Sez. U, sent. n. 34476 del 27/12/2019).

3. Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene di aver egualmente diritto alla refusione delle spese giudiziali sostenute per la propria difesa in sede penale, sulla scorta della normativa in tema di mandato che – in tesi – lo legherebbe alla società poi fallita.

Il motivo risulta inammissibile, anche ex art. 360 bis, n. 1) c.p.c.

Va al riguardo rilevato che il provvedimento impugnato ha accertato che le spese di cui il ricorrente pretende il rimborso non sono state considerate inerenti all'adempimento degli obblighi derivanti dal mandato, ma piuttosto come conseguenza di atti suscettibili di conseguenze penali.

Come correttamente rilevato anche dal P.G., in tale ultima ipotesi difettano i presupposti affinché l'asserito mandatario possa ottenere dal mandante il rimborso delle spese sostenute, considerato che, in diritto, si è condivisibilmente osservato che l'amministratore di una società di capitali (nella specie componente del comitato esecutivo) può ottenere il rimborso previsto dall'art. 1720 c.c. solo con riferimento alle spese sostenute in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi, poiché la disposizione citata, riferendosi ai danni "subiti a causa dell'incarico", inerisce a spese che, per loro natura, si collegano necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, in quanto rappresentino il rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. Questa Corte ha pertanto affermato, con insegnamento al quale questo collegio intende dare continuità, che egli

non può pretendere il rimborso delle spese effettuate per difendersi in un processo penale iniziato per fatti connessi all'incarico, neppure se concluso con decisione di proscioglimento, posto che, anche in tal caso, la necessità di effettuare le spese di difesa non si pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata, costituito dall'accusa poi rivelatasi infondata (Sez. 1, Sentenza n. 3737 del 09/03/2012). Tale conclusione è ulteriormente rafforzata, nella specie, dalle stesse deduzioni del ricorrente, nella parte in cui riporta le imputazioni per le quali fu sottoposto a due diversi giudizi penali, posto che in un caso si trattava di malversazione a danno dello Stato ex art. 316 bis c.p. e nell'altro di lottizzazione abusiva negoziale, comportamenti tutti che - indipendentemente dall'esito finale dei giudizi sulla responsabilità penale dell'imputato - fuoriescono dal contenuto tipico dell'attività spettante ad un mandatario ex artt. 1703 e 1708 c.c. e che sono tali da porsi, piuttosto, anche a seguito della denuncia scaturita, quali condotte prive di nesso causale con l'asserito mandato sottostante, come tali inidonee a consentire il rimborso delle spese relative secondo quanto previsto dall'art. 1720 c.c.

4. In definitiva, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Occorre, infine, dare atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se ed in quanto dovuto per legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in

6.000# euro, oltre 200# euro per anticipazioni, accessori e spese generali nella massima percentuale di legge;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura prevista per il ricorso, se ed in quanto dovuto per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2026

Il Presidente

Francesco Terrusi